

## A tutti i clienti

Loro Sedi

È stato riformulato il **regime fiscale delle cripto-attività**, prevedendo, per i soggetti non imprenditori:

- le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria; da assoggettare a tassazione con l'aliquota (sostitutiva) del 26%;
- non sono soggetti a tassazione i redditi inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- non è fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le stesse caratteristiche e funzioni;
- le plusvalenze sono date dalla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Viene, inoltre, data la possibilità, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività, di assumere il valore al 01.01.2023 (in luogo di quello d'acquisto) a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad imposta sostitutiva del 14%.

È previsto l'**annullamento automatico** dei **debiti presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione** per i ruoli alla stessa affidati (per cui non bisogna vagliare la data di notifica della cartella, ma la data di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo):

- dalle amministrazioni statali/fiscali e dagli enti previdenziali;
- nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015; che risultino non pagati al 31.3.2023;
- di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Per l'annullamento l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

Riaperta la possibilità di **rottamazione dei ruoli** (nonché accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS) consegnati all'Agenzia Entrate Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022; presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, onde beneficiare dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.

Il debito (da rottamazione) potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% del dovuto, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

La rottamazione è possibile anche in presenza di un contenzioso, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Introdotta la **definizione agevolata degli avvisi bonari** emessi in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12 degli anni 2019, 2020 e 2021 (a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto alla data del 01.01.2023), nonché quelli che verranno notificati al contribuente in data successiva al 01.01.2023.

L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni al 3%.

Il contribuente che intende accedere alla definizione deve accettare tutti i rilievi e pagare nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata.

Con riferimento alla rateazione, l'importo può essere dilazionato fino a 20 rate trimestrali.

Con la **Sanatoria degli errori formali**, viene prevista la possibilità di sanare gli errori formali (vale a dire le irregolarità e le infrazioni la cui inosservanza non rileva sulla determinazione della base imponibile) commessi sino al 31.10.2022; con il versamento di una somma pari a 200 euro per ogni annualità (per tutte le violazioni commesse nel periodo d'imposta), da eseguirsi entro il 31.03.2023 ed il 31.03.2024 (in caso di rateazione delle somme).

Viene introdotta una nuova **esenzione IMU** a favore dei proprietari di immobili non utilizzabili ne disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, ovvero di denuncia o iniziata azione giudiziaria penale in caso di occupazione abusiva.

È confermato l'**obbligo di accettare pagamenti tramite carte** di pagamento (a prescindere dall'importo della transazione) per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita e di prestazione di servizi, anche professionali.

**Differita** al 01.01.2024 l'applicazione delle disposizioni sul consumo dei manufatti con singolo impiego (**plastic tax**) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (**sugar tax**).